

R.G. n. 8/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Domanda di omologa del piano del consumatore ex art. 12-bis l. 3/2012, proposta da FUSAROLI COSTANZA nata a Cesenatico, in data 11.01.1957 (c.f. FSRCTN57A51C574V) residente a Cesena, Via Certaldo 160, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Ronconi (c.f.: RNCGCM64P16C573M) ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio legale sito a Cesena, Via F.lli Rosselli n. 43

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 09/11/2021 da FUSAROLI COSTANZA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di piano del consumatore; preso atto del contestuale deposito della documentazione prevista e della relazione particolareggiata dell'O.C.C. ex art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012; esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di emettere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 nel testo in vigore dopo le modifiche introdotte dalla l. 176/2020, ed effettuare un preliminare vaglio di meritevolezza e fattibilità giuridica della proposta.

In merito alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, si osserva che la ricorrente è



pacificamente qualificabile come consumatore (la Fusaroli è insegnante di ruolo con contratto a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione e non ha mai esercitato impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali.

Non risulta inoltre che abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione, posto che il ricorso ex art. 14-quaterdecies proposto per l'esdebitazione del debitore incapiente è stato rigettato.

Non è dubitabile che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo pari a € 65.527 (interamente costituito da debiti per finanziamenti assunti), la Fusaroli può unicamente contare sul proprio reddito da lavoro pari a ca. € 21.000 netti annui, non avendo beni immobili o mobili registrati intestati. Con il proprio stipendio, peraltro, la ricorrente deve provvedere, oltre al proprio mantenimento, anche a fornire sostegno economico al figlio che pur maggiorenne e non convivente risulta affetto da invalidità ed attualmente inoccupato.

La documentazione prodotta risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia, non avendo beni in proprietà.

Anche il giudizio di meritevolezza - tenendo conto della nuova previsione di inammissibilità inserita dalla l. 176/2020 che al nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, per il consumatore la limita all'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - può essere ad un preliminare vaglio ritenuto positivo atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C., non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/



finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede, avendo la Fusaroli, pur con fatica, provveduto al regolare pagamento dei ratei dei finanziamenti fino al giugno 2021 quando si è rivolta all'OCC per trovare una soluzione alla propria situazione di sovraindebitamento.

A tal fine si osserva che l'intera debitoria è rappresentata da finanziamenti assunti nel tempo con alcune finanziarie per avere liquidità necessaria per far fronte alle spese familiari e poi, via via, per estinguere precedenti finanziamenti. L'origine va individuata nel lontano 1989 quando la Fusaroli si è separata dal marito, affetto da problemi psichiatrici ed attualmente sottoposto ad amministrazione di sostegno con recente nomina della stessa Fusaroli al ruolo di amministratore di sostegno in sostituzione del figlio. A seguito della separazione e dei disturbi psichiatrici del marito, la ricorrente ha infatti dovuto provvedere da sola a crescere il figlio Matteo, occupandosi del suo mantenimento e delle necessità. Nel 2009 è stata inoltre accertata al figlio una patologia tumorale che ha causato un'invalidità, con riduzione della capacità lavorativa al 67% come accertato nel 2021 dalla Commissione preposta. Per far fronte alle varie necessità familiari, comprese quelle del figlio disoccupato, la ricorrente ha fatto pertanto costante ricorso negli anni a finanziamenti riuscendo sempre a rimborsarli, anche attraverso l'erogazione di nuovi finanziamenti fino al punto che la situazione, anche a causa dell'onerosità delle condizioni e degli interessi applicati, è divenuta non più sostenibile.

In ordine alle ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, come emerge dalla stessa relazione del gestore dell'O.C.C., sono legate all'assenza di beni e all'insufficienza del proprio reddito da lavoro a far fronte al rientro delle varie obbligazioni, anche in considerazione del fatto che dal 2018 lo stipendio è gravato da trattenute per la cessione del quinto e la delegazione di pagamento in essere con Spefin S.p.A. per un importo di € 631 mensili, restando a sua disposizione il solo importo di ca. € 1.200 mensile, con il quale deve provvedere al pagamento del canone di locazione e alla quota di spese condominiali per € 595 mensili, oltre al proprio ordinario mantenimento.



Non risultano atti dispositivi posti in essere dalla debitrice né atti impugnati dai creditori.

La relazione particolareggiata del gestore dell'O.C.C. avv. Elena Magnani attesta, sotto la sua responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati; indica i presumibili costi della procedura (€ 5.171,42 di cui € 439,20 per compenso OCC, € 1.497,60 quale compenso per il Gestore e € 3.234,62 per compenso del legale che assiste la ricorrente) e si esprime anche sulla fattibilità della proposta di piano del consumatore nonché, sebbene non più richiesto, sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

La relazione particolareggiata dell'O.C.C. dà conto, oltre che delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte, anche della valutazione sulla sua solvibilità, non avendo la Fusaroli subito protesti, non risultando carichi pendenti e avendo sempre provveduto, anche a costo di rinunce personali, al rimborso dei ratei dei finanziamenti fino a quando si è rivolta all'O.C.C. per tentare di trovare una soluzione alla propria situazione di sovraindebitamento, anche in prospettiva futura, avendo necessità di cure odontoiatriche e dell'acquisto di un veicolo usato per gli spostamenti.

Per quanto riguarda nello specifico la proposta di piano formulata dalla Fusaroli la stessa prevede la falcidia e ristrutturazione del debito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio come ora consentito dall'art. 8, comma 1-bis l. 3/2012 e la cessazione della trattenuta derivante dalla delegazione di pagamento, con messa a disposizione di tutti i creditori, al fine di assicurare il rispetto della par condicio, della somma mensile di € 360 per la durata di 60 mesi dall'omologa del piano, da versarsi in un conto aperto a nome della procedura. Con il complessivo importo di € 21.600 che verrà versato nell'arco di 5 anni, verranno integralmente pagate le spese in prededuzione quantificate come sopra indicato in € 5.171,42 e soddisfatti i creditori chirografari nella misura del 25%.

Si riporta di seguito tabella esplicativa che tiene conto delle trattenute sullo stipendio fino al dicembre 2021:



COFIDIS	€.	7.345,00
COMPASS BANCA SPA	€.	23.223,48
SPEFIN SPA (<i>credito residuo calcolato al 31.12.2021 beneficiando ancora della cessione del quinto e della delegazione di pagamento</i>)	€.	31.173,00
TOTALE COMPLESSIVO	€.	61.741,48
COFIDIS	25%	1.836,25
COMPASS BANCA SPA	25%	5.805,87
SPEFIN SPA	25%	7.793,25
TOTALE RIPARTO 25%		15.435,37

Con riguardo al profilo temporale, mentre le spese in prededuzione verranno integralmente pagate nei primi 15 mesi dall'omologa, i restanti debiti chirografari pari a € 65.527,00, verranno soddisfatti nell'indicata misura del 25% da assegnarsi ai creditori in un arco temporale di 46 mensilità e, precisamente, dal marzo 2023 al dicembre 2026, oltre ad € 46,81 da accantonarsi per spese di tenuta conto corrente.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza e di eventuali opposizioni e contestazioni dei creditori.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento diretta all'omologa del piano del consumatore presentato in data da **FUSAROLI COSTANZA** nata a Cesenatico il 11/01/1957 (c.f. FSRCTN57A51C574V) residente a Cesena, Via Certaldo 160

fissa

l'udienza di comparizione davanti a sé per il giorno 13/01/2022 ore 11:00



dispone

che a cura dell'O.C.C. la proposta di piano, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., e il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi alla ricorrente e al Gestore dell'O.C.C.

Così deciso a Forlì il 20 novembre 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

